

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2492-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE ROSATI)

Comunicata alla Presidenza il 29 marzo 1991

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro dell'Interno
col Ministro di Grazia e Giustizia
e col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1990

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione di cui si propone la ratifica si ispira al modello tipico, ormai consolidato, degli accordi in materia di assistenza giudiziaria sia pure con alcuni marginali adattamenti giustificati dall'ordinamento della controparte e si applica a tutte le materie che costituiscono oggetto del diritto civile.

Principio generale sancito dalla Convenzione è che i cittadini dei due Stati contraenti godono, allorquando si trovano nel territorio dell'altro Stato, degli stessi diritti e della stessa protezione giuridica di cui beneficiano i cittadini di quest'ultimo.

Un secondo aspetto importante della Convenzione è costituito dalla norma che dà concreta applicazione al principio della parità giuridica, in forza del quale è previsto per i cittadini dei due Paesi il gratuito

patrocinio, nonchè l'esenzione dalla *cautio judicatum solvi*.

Circa i possibili oneri che ne potrebbero derivare a carico del bilancio dello Stato, va osservato che il gratuito patrocinio è già oggi per legge riconosciuto agli stranieri nel nostro ordinamento, che prevede anche l'esenzione dalle tasse sia per gli italiani che per gli stranieri, indipendentemente dall'esistenza di accordi internazionali in materia, per alcuni procedimenti (processo del lavoro). Anche l'esenzione dalla legalizzazione non comporta nessun onere in quanto compensato in base al principio della reciprocità.

Con queste precisazioni, la Commissione affari esteri, giudicando molto utile questa Convenzione, invita l'Assemblea ad autorizzarne la ratifica.

ROSATI, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: DELL'OSSO)

22 gennaio 1991

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.